COD. PRATICA: 2018-001-585

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 628 SEDUTA DEL 11/06/2018

OGGETTO: Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catiuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 14 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
ALLEGATO_2 istruzioni calcolo rimborso_2018_Rev03.
ALLEGATO_3 Prospetto calcolo rimborso_2018_Rev04.
Allegato_1_Tabella_GC_Rev15.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche."** e la conseguente proposta di 'Assessore Giuseppe Chianella

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- il Decreto Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008 recante "*Nuove norme tecniche per le costruzioni*" (NTC 2008) nonché la relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617;
- la legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.";
- il Decreto Ministero Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle *Norme tecniche per le costruzioni*" (NTC 2018);
- la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*) con particolare riferimento alle disposizioni, ivi integralmente trasposte, della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi (*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*);
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 165,169, 170 e 171 del 20/02/2012 attuative in materia di "*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*", ancora pienamente in vigore con la trasposizione della L.R. n. 5/10 nella L.R. n.1/2015;
- la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.";
- le deliberazioni di Giunta regionale 23 novembre 2015, n. 1386 e 12 aprile 2016, n. 391 con la quale le funzioni "sismiche" sono state assegnate al Servizio Geologico e sismico (ora *Servizio Rischio Sismico*) ed incardinate nella Posizione Organizzativa (Sezione) Normativa antisismica e rischio sismico (ora *Sezione Rischio sismico, normativa antisismica e prevenzione sismica. Genio civile,* nel prosieguo identificata, brevemente, come "Genio Civile");
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 27 marzo 2012 recante "Atto di indirizzo sulle procedure regionali relative alle competenze previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1375 del 23/11/2015 recante "*Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21.1.2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli*" e della Commissione tecnica regionale "*Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica.*";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1378 del 23/11/2015 recante "L.R. 10 del 2.04.2015. Riassorbimento funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche ex LR 21.01.2015, n. 1 – Approvazione modulistica regionale.";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 20/06/2017, con la quale si attiva la piattaforma telematica regionale delle pratiche sismiche "Umbria-SiS" attraverso cui gli interessati presentano, in conformità alle disposizioni del d.p.r. n. 380/01 sulle zone sismiche ad alta, media e bassa sismicità (Zone 1, 2 o 3), istanza di autorizzazione sismica o deposito sismico e la relativa documentazione amministrativa (istanza, ricevuta di versamento del rimborso forfettario, dichiarazioni ed asseverazioni, etc) e tecnica (documentazione progettuale);

Considerato che la crisi sismica del 24 agosto 2016 ha decretato l'avvio della fase di emergenza e che il personale tecnico della Sezione *Rischio sismico, normativa antisismica e prevenzione sismica Genio civile* del Servizio Rischio sismico, su richiesta della Protezione civile nazionale e regionale, sentiti l'Assessore competente e il Direttore della Direzione regionale *Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile infrastrutture e mobilità*, è stato fortemente impegnato nella funzione di "censimento danni" per le verifiche di agibilità delle strutture nei Comuni coinvolti;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 5aprile 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 15 del 11 aprile 2018, i cui effetti sono esecutivi alla data del 12 aprile 2018;

Visto e considerato che:

- con sentenza della Corte Costituzionale n. 68/18, tra l'altro, è stata dichiarata l'illegittimità dei seguenti articoli della Legge 1/2015 relativi alle competenze regionali in materia sismica: "[…] *l'art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4, 202, comma 1, e 208 della legge regionale n. 1 del 2015, nella parte in cui sostanzialmente consente alla Giunta regionale, con proprio atto, di sottrarre tipologie di interventi edilizi dall'applicazione della normativa sismica e dell'autorizzazione sismica. Le citate disposizioni regionali introdurrebbero una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale e la escluderebbero dall'applicazione di norme del D.P.R. n. 380 del 2001 improntate al principio fondamentale della vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, con l'effetto di sottrarre indebitamente determinati interventi edilizi ad ogni forma di vigilanza pubblica.*[…]"
- la sentenza annulla, di fatto, le procedure di semplificazione amministrativa introdotta dalla Regione Umbria in materia sismica nel 2010 (legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e ssmmii) con gli interventi "*privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*" (non depositabili), gli interventi di "*minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità*" (soggetti al regime di preavviso scritto e deposito con estrazione a campione) e i casi in cui le "*varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale*" (non depositabili);
- per quanto sopra esposto vengono pertanto meno le previsioni di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 166, 167 e 168 del 20/02/2012, attuative in materia di "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche";

Evidenziato che la sentenza 68/2018 della Corte Costituzionale determina, di fatto, l'impennata della richiesta di autorizzazioni sismiche con numeri assolutamente incompatibili con la struttura tecnica del Genio Civile portando (stime riferite all'anno 2011, precedente all'attivazione delle semplificazioni procedurali sulla sismica del 2012) ad oltre 3.500 le autorizzazioni sismiche e ad oltre 800 i depositi sismici;

Visto l'avviso di mobilità esterna per n. 5 unità di personale ingegneristico da assegnare temporaneamente al Genio civile regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. 2490 del 13/03/2018, in corso di espletamento;

Considerato, tuttavia, che l'eventuale nuovo personale di cui alla mobilità esterna potrà essere pienamente operativo non prima di tre mesi dall'assegnazione al Servizio Rischio Sismico;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 9 aprile 2018, n. 332 recante "*Sisma del 24 agosto 2016 e successivi. Potenziamento dell'USR Umbria finalizzato all'istruttoria delle pratiche della ricostruzione 2016 per il rilascio delle autorizzazioni sismiche da parte del Servizio regionale Rischio Sismico*", con la quale si sancisce la formazione del nucleo di supporto tecnico dell'USR Umbria alle attività autorizzative sismiche del Genio civile regionale per le pratiche del terremoto 2016;

Considerato che l'impugnazione della Corte Costituzionale non ha riguardato l'art. 250 (*Atti di indirizzo in materia sismica*), comma 1, lett. e) della legge regionale 1/2015 ("*La Giunta regionale con proprio atto: […] e) stabilisce criteri e modalità di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 202 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del D.P.R. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;");*

Visto e considerato che, comunque, il D.P.R. n. 380/01 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), impartendo precise indicazioni circa la necessità di rilascio della "preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione" per l'avvio dei lavori (art. 94), nulla impone circa il metodo adottato per la verifica di conformità alle norme tecniche vigenti della documentazione progettuale, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione sismica;

Tenuto conto che, ai sensi delle normative vigenti:

- tutti i progettisti sono responsabili delle scelte assunte, dell'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, della modellazione di calcolo, delle azioni considerate, delle soluzioni esecutive proposte;
- tutti i direttori dei lavori sono responsabili della corretta esecuzione degli interventi nonché della congruenza tra progetto e costruzione, dei materiali utilizzati e delle variazioni progettuali che si verificano nel corso dei lavori;
- in accordo del capitolo 9 del DM 17.01.2018 (*Aggiornamento delle norme tecniche sulle costruzioni*), ogni collaudatore statico dell'opera "[…] nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre: […] f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;

Rilevato che la Giunta regionale seguita a ritenere corretto che:

- nelle zone a bassa sismicità (Zona 3), continuano a valere le previsioni dell'art. 204 della legge regionale 1/2015 circa il regime di "preavviso scritto e deposito dei progetti" così come le previsioni del comma 2 dell'art. 202 della medesima legge regionale (autorizzazione sismica per interventi in abitati da consolidare, interventi su strutture rilevanti o strategiche, sopraelevazioni e lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazioni antisismiche);
- nelle zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2) continuano a valere le previsioni del comma 2 dell'art. 202 della legge regionale 1/2015 (Autorizzazione sismica per interventi in abitati da consolidare, interventi su strutture rilevanti o strategiche, sopraelevazioni e lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazioni antisismiche);

Rilevata l'esigenza imprescindibile che la Giunta regionale si esprima sulle misure da attuare per la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni sismiche a firma del Dirigente del Servizio Rischio Sismico sulla base di una modalità di "*istruttoria documentale*" (effettuata in automatico dal sistema telematico regionale della sismica *Umbria-SiS* sulla base delle asseverazioni e dei documenti progettuali presentati) ovvero di una "istruttoria tecnica" (condotta attraverso l'esame di tecnici esperti del Genio civile regionale), nonché sugli importi degli interventi assoggettati alle disposizioni del presente atto per il "rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" di cui all'articolo 211 della legge regionale 1/2015;

Considerato che il portale telematico regionale delle pratiche sismiche Umbria-SiS, per l'accettazione dell'istanza e il conseguente rilascio della ricevuta, effettua controlli ferrei sull'esistenza della minima documentazione amministrativa e tecnica prevista dalla regione Umbria nonché sulle firme apposte da tutti i soggetti coinvolti e che, pertanto, già svolge un'effettiva ed efficace "istruttoria documentale";

Considerato che, con le misure attuate con il presente atto, sarà in più favorita e potenziata l'attività di controllo ispettivo dei cantieri e la vigilanza sulle opere e sulle costruzioni;

Tenuto conto, infine, che l'azione di semplificazione prevista troverà benefica e proficua applicazione anche nei procedimenti della ricostruzione post sisma 2016, velocizzando le procedure in materia sismica ed avvicinandole a quelle già in essere nelle altre Regioni coinvolte;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare i seguenti allegati che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:
   a) Allegato 1: "Nuova classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza.";
   b) Allegato 2: "Modalità di versamento e istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli – art. 211 della L.R. n. 1/2015;
   c) Allegato 3: "Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211, L.R. 21.02.2015, n. 1 ex art. 19 L.R. 27.01.10 n. 5).";
2. di stabilire che:
   I. nelle zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2):
      a) continuano a valere le disposizioni del comma 2 dell'art. 202 della legge regionale 1/2015 (autorizzazione sismica per interventi in abitati da consolidare, interventi su strutture rilevanti o strategiche, sopraelevazioni e lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazioni antisismiche);
      b) sono assoggettati al regime di autorizzazione sismica preventiva mediante "**istruttoria tecnica**" (ovvero condotta attraverso l'esame di un tecnico esperto) le opere e le costruzioni esposte nell'Allegato 1 contrassegnate da "IT". L' "autorizzazione sismica", valida per l'esecuzione delle opere, è rilasciata a firma del dirigente del Servizio Rischio Sismico;
      c) sono assoggettati al regime di autorizzazione sismica preventiva mediante "**istruttoria documentale**" le opere e le costruzioni esposte nell'Allegato 1 contrassegnate da "ID". In tal caso la verifica di completezza formale (presenza di: dichiarazioni e/o asseverazioni, modello di istanza, documenti progettuali, versamento del rimborso forfettario, etc) è eseguita automaticamente dal portale telematico Umbria-SiS (progettato per non concedere ricevuta di deposito senza la presentazione di tutta la documentazione necessaria) che rilascia opportuna ricevuta alla quale segue l'autorizzazione sismica, a firma del dirigente del Servizio Rischio sismico, valida per l'inizio dei lavori;
   II. nelle zone a bassa sismicità (Zona 3):
      a) continuano a valere le disposizioni dell'art. 204 della legge regionale 1/2015 circa il regime di "preavviso scritto e deposito dei progetti;
      b) continuano a valere le disposizioni del comma 2 dell'art. 202 della legge regionale 1/2015 (autorizzazione sismica per interventi in abitati da consolidare, interventi su strutture rilevanti o strategiche, sopraelevazioni e lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazioni antisismiche);

c) in caso di estrazione a campione, il tipo di istruttoria ("**tecnica**" o "**documentale**") propedeutica al rilascio dell'esito a firma del dirigente del Servizio Rischio sismico è la stessa adottata per il corrispondente gruppo e categoria delle zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2) di cui all'Allegato 1;

3. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2, al fine di velocizzare l'azione dell'Amministrazione regionale e incentivare la ripresa del settore edile, trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stata richiesta integrazione formale dal Servizio competente, previa istruttoria per la riclassificazione dei medesimi procedimenti, ai sensi dell'Allegato 1 del presente atto, da parte dell'Ufficio competente;
4. di disporre che, con riferimento al punto 3, date le attività istruttorie comunque da espletare per la riclassificazione degli interventi a carico del Servizio Rischio Sismico, restano validi gli importi per il rimborso forfettario, ex art. 211 della L.R. 1/2015, già corrisposti alla Regione Umbria;
5. di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del presente atto sono immediatamente applicabili:
   a) ai procedimenti della ricostruzione post terremoto 2016;
   b) ai procedimenti di competenza della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 27 marzo 2012;
6. di stabilire che alle varianti strutturali delle costruzioni in corso d'opera si applica la procedura (preavviso scritto e deposito, autorizzazione "istruttoria tecnica" o "istruttoria documentale") del gruppo e categoria corrispondenti all'oggetto della variante;
7. di stabilire che:
   a) sui preavvisi scritti con deposito sismico e sulle autorizzazioni sismiche sono effettuati controlli in cantiere con metodo a campione secondo le percentuali minime dell'Allegato 1 al presente atto;
   b) l'attività di vigilanza su opere e costruzioni è effettuata secondo i criteri espressi nell'Allegato 1 del presente atto;
   c) i controlli in cantiere siano volti alla verifica della congruenza tra quanto realizzato e quanto progettato;
8. di disporre che le opere e gli interventi ricadenti nel regime di autorizzazione sismica preventiva "istruttoria documentale" siano assoggettati ad importi ridotti rispetto agli interventi sottomessi al regime di autorizzazione sismica preventiva "istruttoria tecnica", secondo le indicazioni dell'Allegato 1 e le modalità di cui all'Allegato 3 al presente atto;
9. di stabilire che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente atto, la classificazione di cui all'Allegato 1 al presente atto sia sottoposta a verifica e ad eventuali modifiche;
10. di stabilire che, al fine di attuare le previsioni del presente atto, il Servizio regionale competente attivi da subito le necessarie misure volte ad aggiornare sia il portale telematico della sismica Umbria-SiS che il sistema informativo-gestionale SISMICA del Servizio regionale Rischio Sismico;
11. di precisare che gli allegati di cui al punto 1 sostituiscono, fino ad diversa determinazione della Giunta regionale, gli analoghi allegati A, B,C e D della D.G.R. del 23/11/2015, n. 1375;
12. di demandare ad atti del dirigente del Servizio Rischio sismico le modifiche di dettaglio alla documentazione allegata al presente atto in linea con le determinazioni assunte dalla Giunta, che si rendessero comunque necessarie per una migliore gestione delle attività del Servizio regionale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU) e sul sito istituzionale all'indirizzo http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche.

1. Premesse

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 ("Testo unico governo del territorio e materie correlate", con particolare riferimento alle parti ivi trasposte dalla legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica") regolano in Umbria la materia del controllo e della vigilanza sulle costruzioni.

Proprio con la legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, la Regione Umbria ha avviato con successo un percorso di semplificazione amministrativa delle pratiche sismiche con il quale gli interventi "*privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*" non erano depositabili, gli interventi di "*minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità*" erano assoggettati al regime di preavviso scritto e deposito con estrazione a campione e i casi in cui le "*varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale*" non erano soggette a deposito.

Tale percorso ha sostanzialmente garantito, nel corso degli anni, il rispetto dei tempi procedurali per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e tale circostanza si è mantenuta immutata anche dopo il riassorbimento, nel 2015, delle funzioni sismiche nella Regione Umbria.

Gli eventi sismici del 2016 e seguenti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018 che annulla il regime di semplificazione sismica sopra illustrato e l'assegnazione di personale ingegneristico ad altri Uffici, hanno di fatto causato una profonda sofferenza nel sistema della "sismica" tale da causare, negli ultimi tempi, forti ritardi nel rilascio delle autorizzazioni sismiche determinando un forte rallentamento delle attività edilizie nella nostra Regione.

Le strutture regionali competenti e la Giunta stessa hanno avviato interventi organizzativi di incremento del personale tecnico (mobilità interna ed esterna) il quale, tuttavia, non assicura la risoluzione del problema.

Va sottolineato che le misure da attuare con il presente atto provvedono, a partire da un diverso approccio rispetto al passato non sostenibile dopo la sentenza della Corte Costituzionale (non più sottrazione di alcune tipologie di opere all'autorizzazione sismica ma definizione di un nuovo modus operandi di rilascio dell'autorizzazione stessa), ad attivare una fase tesa a garantire, in base alle forze in campo, un effettivo controllo progettuale su opere ed interventi di importanza primaria e, contemporaneamente, offrire spazio ad un maggior controllo in situ sulla realizzazione delle opere e alla vigilanza sulle costruzioni.

2. Cause ed evoluzione del fenomeno

Con legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 la Giunta regionale da avvio al riassorbimento in seno alla Regione, fra le altre, delle funzioni della vigilanza e del controllo delle opere e delle costruzioni in zone sismiche e del relativo contenzioso "sismico", originariamente delegate alle Province di Perugia e di Terni.

Suddette funzioni "sismiche" sono state assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. 23 novembre 2015, n. 1386, al Servizio Geologico e sismico (ora ***Servizio rischio Sismico***) ed incardinate nella

Posizione Organizzativa (Sezione) Normativa antisismica e rischio sismico (ora ***Sezione Rischio sismico, normativa antisismica e prevenzione sismica. Genio civile***).

Vale la pena di ricordare che le funzioni svolte dal Genio Civile regionale sono molteplici e precisamente:

1) autorizzazioni sismiche;
2) vigilanza e controllo delle opere e costruzioni in zona sismica;
3) verifica di conformità delle opere alle norme tecniche sulle costruzioni (c.d. "*contenzioso sismico*");
4) accesso agli atti (atti, progetti e documenti) sismici;
5) gestione finanziaria degli introiti del Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli;
6) gestione degli interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici rilevanti o strategici nonché su edifici privati con contributi a valere sul fondo di prevenzione sismica della legge 77/09;
7) gestione degli archivi sismici di Perugia, di Terni e di Orvieto;
8) gestione amministrativa e tecnica degli strumenti informatici di presentazione (portale telematico Umbria-Sis) e svolgimento dell'iter istruttorio (programma gestionale SISMICA).

Non va inoltre dimenticato che il personale del genio Civile regionale, altamente specializzato in materia (ingegneri, geometri, geologi e per un certo lasso di tempo anche il personale amministrativo), è stato fortemente impegnato nelle verifiche di agibilità su edifici ordinari, prefabbricati e a grande luce nonché su beni culturali a supporto della Soprintendenza dell'Umbria, condotte in ambito del terremoto 2016, sin dal primo evento sismico del 25 agosto.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2018 (Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 15 del 11-04-2018, i cui effetti sono esecutivi dal 12 aprile 2018) è stata dichiarata l'illegittimità dei seguenti articoli della legge regionale 1/2015 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) relativi alle competenze regionali in materia sismica: art. 250, comma 1, lett. a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, 202 e 208 della medesima legge.

La sentenza annulla, di fatto, le procedure di semplificazione amministrativa introdotta dalla Regione Umbria in materia sismica nel 2010 (vedi tabella 1) con gli interventi "*privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*" (non depositabili), gli interventi di "*minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità*" (soggetti al regime di preavviso scritto e deposito con estrazione a campione) e i casi in cui le "*varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale*" (non depositabili).

Tab.1 – Interventi sottoposti al regime di semplificazione amministrativa.

Atto	*Oggetto*	*Regime amministrativo*	*Rispetto norme tecniche*
DGR n. 166 del 20.02.2012	Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici	non soggetti a deposito / autorizzazione	SI
DGR n. 167 del 20.02.2012	Interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici	Soggetti a deposito (controllo a campione)	SI
DGR n. 168 del 20.02.2012	Varianti strutturali non sostanziali	non soggette a deposito / autorizzazione	SI

Per quanto sopra esposto vengono pertanto meno le previsioni di cui alle D.G.R. nn. 166, 167 e 168 del 20/02/2012 attuative in materia di "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" e di conseguenza, a partire dal 12 aprile 2018:

1. TUTTI gli interventi da realizzarsi nelle zone sismiche di alta e media sismicità (Zone 1 e 2) devono essere autorizzati preventivamente, ai sensi degli art. 202 e 203 della L.R. 1/2015;
2. TUTTE le varianti eseguite successivamente a tale data devono essere autorizzate preventivamente;
3. TUTTI gli interventi strutturali di piccola/piccolissima entità (compresi anche gli interventi locali), individuati come privi di rilevanza ai sensi della D.G.R n. 166/2012, devono essere autorizzati

preventivamente.

Come evidente dalla Tabella 2, nella quale sono riportati i Comuni umbri appartenenti alle varie zone sismiche, è possibile immediatamente percepire l'impatto di questa sentenza sul territorio regionale in quanto la maggior parte dei comuni appartiene alla Zona sismica 1 e 2.

Tab. 2 – Numero dei Comuni nelle varie zone sismiche della Regione Umbria

Zona sismica	*Numero di Comuni*
1	**18**
2	**56**
3	**18**

Non sfugge che la situazione impatta pesantemente e negativamente anche sulla ricostruzione post sisma 2016: tanto su quella "leggera" (incentrata sugli interventi di riparazione o locali) che su quella "pesante" (per la quale anche tutte le varianti degli interventi sono sottoposte al regime autorizzativo preventivo).

3. Misure organizzative per il Genio Civile regionale

La Regione Umbria, fortemente coinvolta ed impegnata sulle questioni emerse, dopo attente verifiche anche con gli uffici regionali competenti non è al memento in grado di soddisfare, dati i pesanti impedimenti sul reclutamento di personale imposto dall'attuale situazione organizzativa della Regione e dalle norme attuali, le necessità di personale per le attività di controllo e vigilanza sulle costruzioni del Genio Civile regionale (ingegneri, geologi, geometri, amministrativi).

Tuttavia è in corso di espletamento l'avviso di mobilità esterna per 5 unità di personale ingegneristico da assegnare temporaneamente al Genio civile regionale, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2490 del 13/03/2018.

Contemporaneamente, dato che l'attuale situazione si ripercuote anche sulla ricostruzione post sisma 2016, la Giunta, con la deliberazione 9 aprile 2018, n. 332 (Sisma del 24 agosto 2016 e successivi. Potenziamento dell'USR Umbria finalizzato all'istruttoria delle pratiche della ricostruzione 2016 per il rilascio delle autorizzazioni sismiche da parte del Servizio regionale Rischio Sismico), ha sancito la formazione del nucleo di supporto tecnico dell'USR Umbria alle attività autorizzative sismiche del Genio civile regionale per le pratiche del terremoto 2016.

4. Nuove modalità di effettuazione dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione sismica

La situazione appare al momento risolvibile attraverso l'introduzione di un regime semplificativo che non intervenga sul rilascio dell'autorizzazione sismica in base a tipologie di opere o costruzioni (operazione impugnata dalla Corte Costituzionale non perché illogica in quanto tale ma in quanto determinazione di esclusiva competenza dello Stato), quanto sulle modalità di esame istruttorio delle pratiche, commisurato all'importanza dell'opera o della costruzione.

A proposito, va ricordato che l'impugnazione della Corte Costituzionale non ha riguardato l'art. 250 (*Atti di indirizzo in materia sismica*), comma 1, lett. e) della legge regionale 1/2015 (*La Giunta regionale con proprio atto: […] e) stabilisce criteri e modalità di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 202 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni),* ***anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria****).*

Né, comunque, il d.p.r. n. 380/01 (*Testo unico dell'edilizia*) nell'impartire indicazioni ferree sulla necessità di rilascio scritto dell'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori, nulla impone circa il metodo di verifica dei progetti (esecuzione dell'istruttoria tecnica) volta al rilascio dell'autorizzazione.

Va sottolineato altresì che, in questo panorama, resta ferma la responsabilità di ciascuna categoria interessata all'intervento (committenti, progettisti, direttori dei lavori, imprese e collaudatori), per quanto di propria competenza. Nello specifico, ai sensi del capitolo 9 del DM 17.01.2018 (*Aggiornamento delle norme tecniche sulle costruzioni*), il collaudatore statico dell'opera "[…] nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre: […] f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate.

E' pertanto un'esigenza imprescindibile definire nuove misure da attuare per la definizione delle modalità istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni sismiche preventive nonché per determinare gli importi degli interventi assoggettati alle disposizioni del presente atto per il "rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" di cui all'articolo 211 della legge regionale 1/2015.

In sostanza (con riferimento all'Allegato 1 al presente atto e a quanto sopra ricordato) mantenendo un controllo sufficientemente alto, si dispone che:

1) nelle zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2):
   a) continuano a valere le disposizioni del comma 2 dell'art. 202 della legge regionale 1/2015 (autorizzazione sismica per interventi in abitati da consolidare, interventi su strutture rilevanti o strategiche, sopraelevazioni e lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazioni antisismiche);
   b) sono assoggettati al regime di autorizzazione sismica preventiva mediante "**istruttoria tecnica**" (ovvero condotta attraverso l'esame di un tecnico esperto) le opere e le costruzioni esposte nell'Allegato 1 contrassegnate da "IT". L' "autorizzazione sismica", valida per l'esecuzione delle opere, è rilasciata a firma del dirigente del Servizio Rischio Sismico;
   c) sono assoggettati al regime di autorizzazione sismica preventiva mediante "**istruttoria documentale**" le opere e le costruzioni esposte nell'Allegato 1 contrassegnate da "ID". In tal caso la verifica di completezza formale (presenza di: dichiarazioni e/o asseverazioni, modello di istanza, documenti progettuali, versamento del rimborso forfettario, etc) è eseguita automaticamente dal portale telematico Umbria-SiS (progettato per non concedere ricevuta di deposito senza la presentazione di tutta la documentazione necessaria) che rilascia opportuna ricevuta alla quale segue l'autorizzazione sismica, a firma del dirigente del Servizio Rischio sismico, valida per l'inizio dei lavori.
2) nelle zone a bassa sismicità (Zona 3):
   a) continuano a valere le disposizioni dell'art. 204 della legge regionale 1/2015 circa il regime di "preavviso scritto e deposito dei progetti;
   b) continuano a valere le disposizioni del comma 2 dell'art. 202 della legge regionale 1/2015 (autorizzazione sismica per interventi in abitati da consolidare, interventi su strutture rilevanti o strategiche, sopraelevazioni e lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazioni antisismiche);
   c) in caso di estrazione a campione, il tipo di istruttoria ("**tecnica**" o "**documentale**") propedeutica al rilascio dell'esito è la stessa adottata per il corrispondente gruppo e categoria delle Zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2).

Nel contempo, al fine di rispondere alle esigenze del settore edile e dare rapido avvio ai cantieri, si prevede **di assoggettare alle disposizioni del presente atto, previa istruttoria per la riclassificazione ai sensi dell'Allegato 1 da parte dell'Ufficio competente, anche i procedimenti in corso per i quali non siano state richieste integrazioni formali**.

Parimenti, alle varianti strutturali si prevede siano applicate le procedure (preavviso scritto e deposito, autorizzazione “istruttoria tecnica” o “istruttoria documentale”) del gruppo e categoria, così come definiti nell’Allegato 1, corrispondente all’oggetto della variante.

Conformemente alle nuove procedure introdotte, si prevede una diminuzione, per l’utenza, delle spese del “rimborso forfettario di istruttoria e conservazione delle pratiche” per quegli interventi assoggettati alla sola autorizzazione preventiva mediante “istruttoria documentale”.

Va inoltre rilevato che le disposizioni del presente atto favoriranno e l’attività di controllo ispettivo dei cantieri e la vigilanza sulle costruzioni.

Allo stesso modo, le disposizioni previste, porteranno benefici anche ai procedimenti della ricostruzione post sisma 2016, velocizzando le procedure in materia sismica ed avvicinandole a quelle già in essere nelle altre Regioni coinvolte.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare i seguenti allegati che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:
   a) Allegato 1: “Nuova classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all’art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d’opera e della vigilanza.”;
   b) Allegato 2: “Modalità di versamento e istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli – art. 211 della L.R. n. 1/2015;
   c) Allegato 3: “Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211, L.R. 21.02.2015, n. 1 ex art. 19 L.R. 27.01.10 n. 5).”;
2. di stabilire che:

III. nelle zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2):

a) continuano a valere le disposizioni del comma 2 dell’art. 202 della legge regionale 1/2015 (autorizzazione sismica per interventi in abitati da consolidare, interventi su strutture rilevanti o strategiche, sopraelevazioni e lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazioni antisismiche);

b) sono assoggettati al regime di autorizzazione sismica preventiva mediante “**istruttoria tecnica**” (ovvero condotta attraverso l’esame di un tecnico esperto) le opere e le costruzioni esposte nell’Allegato 1 contrassegnate da “IT”. L’ ”autorizzazione sismica”, valida per l’esecuzione delle opere, è rilasciata a firma del dirigente del Servizio Rischio Sismico;

c) sono assoggettati al regime di autorizzazione sismica preventiva mediante “**istruttoria documentale**” le opere e le costruzioni esposte nell’Allegato 1 contrassegnate da “ID”. In tal caso la verifica di completezza formale (presenza di: dichiarazioni e/o asseverazioni, modello di istanza, documenti progettuali, versamento del rimborso forfettario, etc) è eseguita automaticamente dal portale telematico Umbria-SiS (progettato per non concedere ricevuta di deposito senza la presentazione di tutta la documentazione necessaria) che rilascia opportuna ricevuta alla quale segue l’autorizzazione sismica, a firma del dirigente del Servizio Rischio sismico, valida per l’inizio dei lavori;

IV. nelle zone a bassa sismicità (Zona 3):

a) continuano a valere le disposizioni dell’art. 204 della legge regionale 1/2015 circa il regime di “preavviso scritto e deposito dei progetti;

b) continuano a valere le disposizioni del comma 2 dell’art. 202 della legge regionale 1/2015 (autorizzazione sismica per interventi in abitati da consolidare, interventi su strutture rilevanti o strategiche, sopraelevazioni e lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazioni antisismiche);

c)in caso di estrazione a campione, il tipo di istruttoria ("**tecnica**" o "**documentale**") propedeutica al rilascio dell'esito a firma del dirigente del Servizio Rischio sismico è la stessa adottata per il corrispondente gruppo e categoria delle zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2) di cui all'Allegato 1;

3. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2, al fine di velocizzare l'azione dell'Amministrazione regionale e incentivare la ripresa del settore edile, trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stata richiesta integrazione formale dal Servizio competente, previa istruttoria per la riclassificazione dei medesimi procedimenti, ai sensi dell'Allegato 1 del presente atto, da parte dell'Ufficio competente;
4. di disporre che, con riferimento al punto 3, date le attività istruttorie comunque da espletare per la riclassificazione degli interventi a carico del Servizio Rischio Sismico, restano validi gli importi per il rimborso forfettario, ex art. 211 della L.R. 1/2015, già corrisposti alla Regione Umbria;
5. di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del presente atto sono immediatamente applicabili:
   a) ai procedimenti della ricostruzione post terremoto 2016;
   b) ai procedimenti di competenza della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 27 marzo 2012;
6. di stabilire che alle varianti strutturali delle costruzioni in corso d'opera si applica la procedura (preavviso scritto e deposito, autorizzazione "istruttoria tecnica" o "istruttoria documentale") del gruppo e categoria corrispondenti all'oggetto della variante;
7. di stabilire che:
   a) sui preavvisi scritti con deposito sismico e sulle autorizzazioni sismiche sono effettuati controlli in cantiere con metodo a campione secondo le percentuali minime dell'Allegato 1 al presente atto;
   b) l'attività di vigilanza su opere e costruzioni è effettuata secondo i criteri espressi nell'Allegato 1 del presente atto;
   c) i controlli in cantiere siano volti alla verifica della congruenza tra quanto realizzato e quanto progettato;
8. di disporre che le opere e gli interventi ricadenti nel regime di autorizzazione sismica preventiva "istruttoria documentale" siano assoggettati ad importi ridotti rispetto agli interventi sottomessi al regime di autorizzazione sismica preventiva "istruttoria tecnica", secondo le indicazioni dell'Allegato 1 e le modalità di cui all'Allegato 3 al presente atto;
9. di stabilire che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente atto, la classificazione di cui all'Allegato 1 al presente atto sia sottoposta a verifica e ad eventuali modifiche;
10. di stabilire che, al fine di attuare le previsioni del presente atto, il Servizio regionale competente attivi da subito le necessarie misure volte ad aggiornare sia il portale telematico della sismica Umbria-SiS che il sistema informativo-gestionale SISMICA del Servizio regionale Rischio Sismico;
11. di precisare che gli allegati di cui al punto 1 sostituiscono, fino ad diversa determinazione della Giunta regionale, gli analoghi allegati A, B,C e D della D.G.R. del 23/11/2015, n. 1375;
12. di demandare ad atti del dirigente del Servizio Rischio sismico le modifiche di dettaglio alla documentazione allegata al presente atto in linea con le determinazioni assunte dalla Giunta, che si rendessero comunque necessarie per una migliore gestione delle attività del Servizio regionale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU) e sul sito istituzionale all'indirizzo http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 08/06/2018

Il responsabile del procedimento
Marco Barluzzi

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 08/06/2018

Il dirigente del Servizio
Rischio sismico

- Alberto Merini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 08/06/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Diego Zurli
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Giuseppe Chianella ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 08/06/2018

Assessore Giuseppe Chianella
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

Allegato 1. Nuova classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza.

CLASSE D'USO	GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO	AUTORIZZAZIONI IN ZONA SISMICA 1,2,3									DEPOSITI IN ZONA SISMICA 3								CONTROLLO ISPETTIVO IN CORSO D'OPERA	
					VALUTABILI IN MC				NON VALUTABILI IN MC				VALUTABILI IN MC				NON VALUTABILI IN MC					
					Progetto		Variante		Progetto		Variante		Progetto		Variante		Progetto		Variante			
					Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	Private	Pubbliche	ESTRAZIONE CANTIERE (*) (%)	VIGILANZA
				Tipo di istruttoria	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€	€	€	€	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€	€	€	€		
IV	A	1	Realizzazione, adeguamento, miglioramento di opere ed infrastrutture STRATEGICHE pubbliche e private di cui all' Elenco A del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE IV ai sensi del D.M. 17/01/2018.	IT	0,35	0,18	0,07	0,04	300	150	100	50									10	controllo in cantiere da effettuarsi con due squadre almeno un giorno a settimana
III		2	Realizzazione, adeguamento, miglioramento di opere ed infrastrutture RILEVANTI pubbliche e private di cui all' Elenco B del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE III ai sensi del D.M. 17/01/2018.	IT	0,35	0,18	0,07	0,04	300	150	100	50									10	
I e II	B	3	Adeguamento e miglioramento di opere ed infrastrutture pubbliche non ricadenti nei punti A1 e A2.	IT		0,18		0,04		150		50		0,09		0,02		100		25	10	
		4	Adeguamento o miglioramento di opere ed infrastrutture private non ricadenti nei punti A1 e A2.	IT	0,18		0,04		150		50		0,09		0,02		75		25		5	
		6	Dighe, ponti stradali e passerelle pedonali, non ricadenti nei punti A1 e A2 (pubbliche e private).	IT					500	250	150	75					250	125	75	35	5	
	C	9	Interventi locali e/o di riparazione di opere pubbliche o private per qualunque classe d'uso (I , II, III e IV)	ID					75	35	25	15					75	35	25	15	5	
SISMA	E	12	Interventi di riparazione di edifici pubblici e privati danneggiati a seguito di eventi calamitosi, non ricadenti nei punti E13 e E14, individuati con apposite Ordinanze a seguito di dichiarazione di stato di calamità.	ID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		13	Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con Ordinanza n. 61/97.	ID	0		0		0		0		0		0		0		0		5	
		14	Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con D.G.R. 5180/98	ID	0		0		0		0		0		0		0		0		5	
	E	17	Interventi locali di riparazione di edifici pubblici e privati post sisma 2016	ID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	E	18	Interventi di miglioramento, adeguamento e ricostruzione di edifici pubblici e privati post sisma 2016	IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
I e II	G	20	Edifici e costruzioni civili private con più di due piani fuori terra oppure con più di un piano interrato ricadenti in classe d'uso II oppure costruzioni civili private con qualunque numero di piani ricadenti in aree sottoposte a vincolo art. 61 DPR 380 oppure costruzioni civili private con qualunque numero di piani comprendenti opere di contenimento del terreno con altezza maggiore o uguale a 4 metri (tra le quali: paratie, muri, terre armate, vasche interrate)	IT	0,35		0,07		300		100		0,18		0,04		150		50		2	
	G	21	Edifici e costruzioni civili pubbliche con più di due piani fuori terra oppure con più di un piano interrato ricadenti in classe d'uso II oppure costruzioni civili private con qualunque numero di piani ricadenti in aree sottoposte a vincolo art. 61 DPR 380 oppure costruzioni civili private con qualunque numero di piani comprendenti opere di contenimento del terreno con altezza maggiore o uguale a 4 metri (tra le quali: paratie, muri, terre armate, vasche interrate)	IT		0,18		0,04		150		50		0,09		0,02		75		25	2	
	G	22	Edifici e costruzioni civili private non rientranti nella categoria G20, G26 o A1 ed A2	ID	0,07		0,04		50		25		0,07		0,04		50		25		1	
	G	23	Edifici e costruzioni civili pubbliche non rientranti nella categoria G21, G26 o A1 ed A2	ID		0,04		0,02		25		15		0,04		0,02		25		15	1	
	G	24	Capannoni pubblici o privati non rientranti nella categoria A1 o A2, di volume superiore ad 8000 mc oppure capannoni pubblici o privati di qualsiasi volumetria ricadenti in aree sottoposte a vincolo art. 61 DPR 380 oppure capannoni pubblici o privati con qualunque numero di piani comprendenti opere di contenimento del terreno con altezza maggiore o uguale a 4 metri	IT	0,18	0,09	0,07	0,04					0,09	0,04	0,04	0,02					2	
	G	25	Capannoni pubblici e privati non rientranti nella categoria A1 o A2 o G24, di volume inferiore a 8000 mc	ID	0,07		0,04						0,07		0,04						1	
	G	26	Opere di contenimento pubbliche o private del terreno non rientranti nella categoria A1 o A2, con altezza di calcolo fuori terra maggiore o uguale a 4 metri	IT					100	50	50	25					50	25	25	15	1	
			Certificato di collaudo statico		150	75			150	75			150	75			150	75				
			Certificato di rispondenza		70	35			70	35			70	35			70	35				
			Varianti non sostanziali eseguite prima del 12 aprile 2018		30	15			30	15			30	15			30	15				

NOTA 1	**per "capannone" si intende: un immobile costruito generalmente da moduli prefabbricati in cemento armato precompresso o in acciaio o misto, destinato ad uso industriale o artigianale o commerciale**
NOTA 2	**per il calcolo del costo di istruttoria delle costruzioni in classe G24 è introdotta la soglia massima di volumetria pari a 12000 mc**
NOTA 3	**le varianti potranno assumere anche gruppo e categoria differenti rispetto all'opera originaria.**
(*)	**I progetti estratti per il controllo in cantiere, nelle zone sismiche 3, fatta eccezione per le opere ricadenti nel Gruppo A, saranno anche oggetto di controllo sul progetto in accordo alla DGR….**

LEGENDA

IT autorizzazione sismica preventiva mediante "istruttoria tecnica"

ID autorizzazione sismica preventiva mediante "istruttoria documentale"

Allegato 2

MODALITÀ DI VERSAMENTO E ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO FORFETTARIO

per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1)

1) *Modalità di presentazione*

Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione del progetto ovvero del preavviso scritto e deposito dei progetti deve essere consegnata alla struttura regionale competente l'attestazione dell'avvenuto pagamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli unitamente all'asseverazione di cui all' Allegato 3.

2) *Calcolo del volume*

Qualora l'entità dell'opera possa essere valutata in termini di volumetria, la stessa deve essere asseverata dal progettista al momento della presentazione del progetto utilizzando l'Allegato 3 "Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1) ".

Il calcolo della volumetria (metri cubi) deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde qualora il sottotetto sia praticabile, in caso contrario e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio).

Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori).

Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

3) *Calcolo del rimborso forfettario*

Gli importi decrescono al crescere della volumetria sulla base delle seguenti classi di volumi (fino al limite massimo individuato per la Classe 5) e, in particolare:

- a ciascuna classe è associato il costo parametrico della classe precedente diminuito del 30%;
- i costi parametrici di base, ovvero quelli riferiti alla Classe 1, sono quelli indicati nell' Allegato 1;

Tab. 1 - Tabella esplicativa riduzione tariffe in funzione delle classi di volumetria

PROSPETTO PER CALCOLO CONTRIBUTO IN FUNZIONE DELLA VOLUMETRIA PER OPERE VALUTABILI IN MC

RIDUZIONE TARIFFE PER CLASSI DI VOLUMI

CLASSE	DA MC	A MC	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
1	0	1200	0,35	0,18	0,09	0,07	0,04	0,02
2	1201	8000	0,25	0,13	0,06	0,05	0,03	0,01
3	8001	20000	0,17	0,09	0,04	0,03	0,02	0,01
4	20001	50000	0,12	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
5	50001	100000	0,08	0,04	0,02	0,02	0,01	0

NB: il calcolo del contributo è così calcolato:

CLASSE 1 fino a 1200 mc = tariffa x mc

CLASSE 2 da 1201 a 8000 mc = importo della classe precedente (tariffa CLASSE 1 x 1200) + tariffa CLASSE 2 x volume eccedente i 1200 mc

CLASSE 3 da 8001 a 20000 mc = somma degli importi delle classi precedenti + tariffa CLASSE 3 x volume eccedente i 8000 mc

CLASSE 4 da 20001 a 50000 mc = somma degli importi delle classi precedenti + tariffa CLASSE 4 x volume eccedente i 20000 mc

CLASSE 5 da 50001 a 100000 mc = somma degli importi delle classi precedenti + tariffa CLASSE 5 x volume eccedente i100000 mc

oltre i 100.000 mc l'importo resta costante

- per "capannone" si intende: un immobile costruito generalmente da moduli prefabbricati in cemento armato precompresso o in acciaio, destinato ad uso industriale o artigianale;
- per il calcolo del costo di istruttoria delle costruzioni in classe G24 è introdotta la soglia massima di volumetria pari a 12000 mc;
- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. d) (opere di miglioramento o adeguamento) e nel caso di intervento di intervento locale, ricadenti nelle categorie A1 ed A2 si applica l'importo di base (Classe 1) pari alla metà (diminuzione del 50%) dell'importo indicato in tabella. La stessa disposizione si applica alle varianti;

  N.B. nel caso della categoria B3, B4 e C9 l'importo in tabella è già ridotto del 50% rispetto ad una nuova costruzione perciò non va ulteriormente decurtato;
- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. b), p.to 1) (*opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni*), p.to 2) - anche solo limitatamente alle porzioni di fabbricato ascrivibile ad uso pubblico nei modi previsti nel medesimo p.to 2) - (*opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni con le pubbliche amministrazioni*) della L.R. 1/2015, le tariffe sono ridotte rispetto alle opere equipollenti di proprietà privata;

- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. b), p.to 3) (*edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra*) della L.R. 1/2015, si applica un importo (Classe 1) pari a quello delle opere pubbliche. La stessa disposizione si applica alle varianti.
- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. b), p.to 4) (*edilizia seriale composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito*), purché la documentazione progettuale sia unica e valida per tutte le strutture (i.e. una sola relazione, un solo calcolo, una sola serie di tavole, etc. etc.) il rimborso forfettario sarà calcolato sulla base di una sola delle strutture. La stessa disposizione si applica alle varianti.
- i casi di riparazione o di interventi locali di cui al § 8.4.1 del D.M. 17/01/2018, si intendono opere "non valutabili a metro cubo", pertanto si applica il costo "fisso". La stessa disposizione si applica alle varianti.

4) *Modalità di pagamento*

Ai sensi della DGR. 468 del 26/04/2016, il versamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli deve essere effettuato alla Regione Umbria secondo le modalità riportate di seguito:

PRIVATI **con bollettino di conto corrente postale (c.c.p.) n. 1031753500** **intestato a Regione Umbria - Servizio Geologico e Sismico** **con causale: REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISM.** **con bonifico Bancario codice IBAN: IT 45 X 07601 03000 001031753500** **Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX** **intestato a Regione Umbria - Servizio Geologico e Sismico** **con causale: REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISM.**
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE **I pagamenti da parte di enti (Regioni, Province e Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali) e altri Enti di cui alle tabelle A e B, allegate alla Legge n. 720/1984, devono essere effettuati tramite girofondo,** **con causale: REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISM.,** **sul seguente conto di Tesoreria (conto di contabilità speciale):** **Conto n. 31068 - IBAN IT 91 Q 0100003245320300031068.**

5) *Casi particolari*

Nel caso di diverse tipologie di intervento presenti in un'unica richiesta di autorizzazione/deposito, il contributo di istruttoria sarà sempre calcolato come somma dei contributi relativi a ciascuna tipologia di intervento.

Fa eccezione il caso in cui la realizzazione di una tipologia di intervento sia oggettivamente strumentale alla realizzazione di un altro intervento di diversa tipologia (ad es. la costruzione di un edificio su versante è vincolata alla realizzazione di un muro di sostegno, muri di sostegno di rampe per accedere a garages, ecc): in questo caso il contributo sarà calcolato riferendosi esclusivamente all'intervento principale (edificio).

6) *Verifiche del contributo*

La struttura competente deve verificare che:

a) la tipologia dell'intervento e la relativa tariffa applicata siano corrispondenti a quanto previsto in progetto;
b) l'importo pagato sia corrispondente all'importo asseverato dal progettista nell' Allegato 3, in merito alla tipologia di intervento e al volume dell'opera;

Il mancato o erroneo versamento del contributo costituisce, se non integrato, impedimento al rilascio dell'autorizzazione o deposito.

7) *Procedura per il rimborso delle somme eccedenti, in caso di errore nel pagamento del contributo di istruttoria*

In caso di versamento di somme eccedenti a quelle dovute, è possibile l'ottenimento del rimborso secondo la seguente procedura.

Il committente, ovvero il progettista incaricato, trasmette alla Regione specifica istanza di rimborso contenente:

1. i dati identificativi del progetto trasmesso;
2. il calcolo corretto dell'importo del contributo da versare, asseverato dal progettista, tramite l'Allegato 3;
3. il calcolo della somma corrisposta in eccesso, per il rimborso spettante;
4. gli estremi dell'intestatario del conto sul quale deve essere effettuato il rimborso (codice fiscale o P. IVA, luogo e data di nascita, residenza, coordinate bancarie).

Attenzione: gli estremi da indicare sono quelli della persona o società che ha effettuato il versamento (come risulta dal bollettino di c/c postale) ovvero di un suo delegato;

All'istanza deve essere allegata fotocopia dell'attestazione di avvenuto pagamento originario.

8) *Procedura in caso di diniego dell'autorizzazione*

In caso di diniego dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 209 della L.R. 1/2015 al Presidente della Giunta Regionale, la reiterazione della richiesta di una nuova autorizzazione per lo stesso oggetto comporterà comunque un nuovo pagamento degli oneri previsti.

Regione Umbria

ASSESSORATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E GEOLOGICO
DIREZIONE REGIONALE: GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'. SERVIZIO RISCHIO SISMICO
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

Allegato 3

Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211, L.R. 21.02.2015, n. 1).

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO FORFETTARIO

per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1)

Progetto di ……

Committente ……**Progettista**……

Comune ……**Via /P.zza**…….. **n°** ……

Il sottoscritto …….. in qualità di Progettista

incaricato dal Committente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

ASSEVERA che trattasi di:

☐ **ONERI FORFETTARI di cui all'Art. 211 L.R. 1/2015 e smi**

L'intervento è soggetto a: ☐ **Autorizzazione** ☐ **Deposito** ☐ **Variante**

Tipologia di istruttoria: ☐ **Tecnica** ☐ **Documentale**

Ricadente nella seguente tipologia ☐ **Gruppo** (A….G) ☐☐ **Categoria** (1….26)

L'opera è: ☐ **Non valutabile in mc.** **€**

☐ **Valutabile in mc…..** (vuoto per pieno)

Classe	Da mc./a mc.	mc.		Importo parametrico	importo
1	0/1200		**x**		
2	1201/8000		**x**		
3	8001/20000		**x**		
4	20001/50000		**x**		
5	50001/100000		**x**		
				Totale importo parametrico	**€**

€

Totale rimborso **€**

☐ **ALTRI ONERI FORFETTARI**

(1) ☐ **Certificato di rispondenza (*)** **€. 70.00**

(2) ☐ **Collaudo** **€. 150.00**

☐ **Variante non sostanziale (**)** **€. 30.00**

TOTALE ALTRI ONERI **€**

NOTE
Le caselle 1 e 2 non vanno barrate contemporaneamente
(*) in caso di collaudo non è dovuto il pagamento relativo al certificato di rispondenza
(**) solo per varianti non sostanziali eseguite prima del 12 aprile 2018

TOTALE RIMBORSI FORFETTARI €. **€**

A tal fine si allegano:
a) Planimetria, sezione schematica dell'edificio e lo sviluppo dei calcoli, dalle quali si rileva la volumetria dell'opera;
b) Attestazione di avvenuto pagamento (Bollettino postale/ricevuta del bonifico bancario).

IL PROGETTISTA

……
(timbro e firma)